



Città di
Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 77 del 31/12/2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE.

Il giorno 31 del mese di dicembre duemilaventuno alle ore 10,04 presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. **247086** del **29/12/2021** notificata a ciascun Consigliere ai sensi della vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta urgente di seconda convocazione, ed in modalità mista, ossia in presenza ed in videoconferenza, mediante l'impiego della piattaforma Google Meet.

All'appello nominale, svolto dal **Segretario Generale** ad inizio seduta, risultano presenti n. **24** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

COGNOME NOME	ASSENTE / PRESENTE	COGNOME NOME	ASSENTE / PRESENTE
ANDIDERO ERSILIA	PRESENTE	CALIFANO GIANLUCA	PRESENTE
BARRECA FRANCESCO ORLANDO	PRESENTE	CARIDI ANTONINO	PRESENTE
BURRONE FILIPPO	ASSENTE	DE BIASI GIUSEPPE	PRESENTE
CARDIA MARIO	PRESENTE	IATI' FILOMENA	ASSENTE
CUZZOCREA GIUSEPPE	PRESENTE	MAIOLINO ANTONINO	ASSENTE
GIORDANO GIUSEPPE	PRESENTE	MARINO DEMETRIO	PRESENTE
IACHINO NANCY	ASSENTE	MILIA FEDERICO ANDREA	ASSENTE
LATELLA GIOVANNI	PRESENTE	PAZZANO SAVERIO	PRESENTE
MALARA MARCANTONIO	PRESENTE	RIPEPI MASSIMO ANTONIO	PRESENTE
MARINO LAVINIA	PRESENTE	RULLI GUIDO	PRESENTE
MARRA VINCENZO	PRESENTE		
MERENDA MASSIMILIANO	PRESENTE		
NOCERA GIUSEPPE	PRESENTE		
NOVARRO DEBORAH	PRESENTE		
PENSABENE TERESA	PRESENTE		
QUARTUCCIO FILIPPO	PRESENTE		
ROMEO CARMELO	ASSENTE		
RUVOLO ANTONIO	ASSENTE		
SERA GIUSEPPE FRANCESCO	PRESENTE		
VERSACE CARMELO	PRESENTE		
MINICUCI ANTONINO	PRESENTE		

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

* Videoconferenza

** I consiglieri Iachino, Romeo, Ruvolo e Maiolino, assenti all'appello, partecipano ai lavori in videoconferenza, rispettivamente, alle ore 10.09, 10.20, 10.13 e 10.55. I consiglieri Ruvolo, Maiolino e Rulli abbandonano i lavori, rispettivamente, alle ore 11.12, 12.50 e 12.05. Il consigliere Milia partecipa ai lavori in videoconferenza dalle ore 11.18, quindi entra in aula consiliare alle ore 12.30. Il consigliere Marino Demetrio, presente in aula ad inizio seduta, partecipa ai lavori in videoconferenza dalle ore 12.30.

Sono altresì presenti in aula, senza diritto di voto, il Sindaco f.f. Sig. Paolo Brunetti e gli assessori Sigg.ri: Albanese Rocco, Calabrò Irene Vittoria, Delfino Demetrio, Gangemi Francesco, Nucera Lucia Anita, Martino Angela e Palmenta Giuseppina.

La seduta è pubblica.

Presiede il Presidente Vincenzo Marra

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Riva

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sulla proposta di deliberazione n. 105 del 23.12.2021, iscritta all'OdG, avente ad oggetto **“RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE”** e concede la parola al Direttore Generale, avv. Demetrio Barreca, che relaziona in merito. Afferma che è una ricognizione obbligatoria che viene effettuata al 31.12.2020, in base alla quale emerge che il Comune detiene delle partecipazioni dirette e indirette, per come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, in alcune società partecipate delle quali una parte viene sostanzialmente mantenuta e per l'altra parte viene confermata la dismissione già operata negli anni pregressi. In particolare viene confermato il piano di razionalizzazione adottato nella prima ricognizione straordinaria effettuata al 31.12.2017, e da questa data in avanti, il piano viene ripetuto ogni anno. Sottolinea che non emergono elementi di novità per poter rivedere il perimetro delle società partecipate che resta quello già precedentemente stabilito, cioè il mantenimento della partecipazione del Comune nelle tre società Atam spa, Hermes Servizi Metropolitan spa e Castore srl, mentre per tutte le altre viene confermata la dismissione.

Non si registrano interventi. Il presidente del Consiglio ricorda all'aula che questa proposta registra il parere favorevole della commissione competente e che l'argomento è stato sviscerato in più sedute. Quindi si procede alla votazione della proposta, il cui esito, per appello nominale, è il seguente: consiglieri presenti n. 20 (di cui in videoconferenza ANDIDERO, GIORDANO, IACHINO, MARINO Lavinia, MERENDA, NOCERA, PENSABENE, ROMEO, MILIA E RIPEPI), **voti favorevoli 15** (ANDIDERO, BARRECA, CARDIA, CUZZOCREA, GIORDANO, IACHINO, MALARA, MARINO Lavinia, MARRA, MERENDA, NOCERA, PENSABENE, QUARTUCCIO, ROMEO E VERSACE); **voti contrari 0**; **astenuti 5** (CALIFANO, MARINO Demetrio, MILIA, PAZZANO E RIPEPI).

Il Presidente proclama l'esito del voto e dichiara approvata la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione N. 105 del 23/12/2021, iscritta all'OdG, avente ad oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE.

DELIBERA

IL PRESIDENTE
Vincenzo Marra

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Riva

a seguire testo della proposta di delibera



Città di
Reggio Calabria

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N. **105** del **23/12/2021**

SETTORE : **PARTECIPATE**

SERVIZIO :

DIRIGENTE: **Demetrio Barreca**

FUNZIONARIO RESPONSABILE: **Lorenzo Marino**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: **SI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: **NO**

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che l'Ente:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28.09.2017, ha approvato la ricognizione straordinaria delle società partecipate e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 10.12.2018 ha approvato la ricognizione delle società partecipate al 31.12.2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23.12.2019 ha approvato la ricognizione delle società partecipate al 31.12.2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 12.12.2020 ha approvato la ricognizione delle società partecipate al 31.12.2019;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che:

“1..le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attivita' analoghe o simili a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'articolo 4”;*

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessita' che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle societa' partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettivita' di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonche' alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune e' tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle societa' in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonche' della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un 1000.000 di euro, euro 500.000 fino al 31/12/2019 ai sensi dell'art 26 comma 12 quinquies;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- n. in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Reggio Calabria, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- o. in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 31 dicembre 2020;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

VISTA la proposta della Giunta Comunale effettuata con deliberazione n. 208 del 06/12/2021;

Con voti _____ ;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Reggio Calabria detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui alla relazione come sopra allegata;
Di comunicare, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P., l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

ALLEGATI:

1. DELC-77-2021-All_1-208_112805984.pdf
2. DELC-77-2021-All_2-PARERE_DI_REGOLARITA_TECNICA.pdf





CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
VICE SEGRETERIA - APPALTI - PARTECIPATE

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
al 31.12.2020**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Reggio Calabria, con atto della Giunta Comunale n. 47 del 27 aprile 2015, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie", e con atto sindacale prot. n. 51917 del 31 marzo 2016 approvava la relazione redatta ex art 1, c. 612, della legge 190/2014 sui risultati conseguiti rispetto al Piano operativo 2015, inviato alla Corte dei Conti.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, c. 1, lett. a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 28.09.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 119 del 10.12.2018, n. 69 del 23.12.2019 e n. 97 del 12.12.2020 ha approvato la ricognizione delle società partecipate rispettivamente per gli anni 2018/2019/2020.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
ATAM s.p.a.	diretta	Trasporto Pubblico Locale	100	La società gestisce il servizio di trasporto pubblico che costituisce un servizio di interesse generale. Il Comune non partecipa ad altre società con lo stesso oggetto sociale.
CASTORE - Società per la gestione dei servizi pubblici locali e strumentali di Reggio Calabria s.r.l.	diretta	Global service (gestione attività manutenzione patrimonio)	100	La società gestisce servizi di interesse generale e strumentale di pertinenza ed in favore dell'ente locale socio.
Hermes Servizi Metropolitan s.r.l.	diretta	Servizio accertamento e riscossione tributi locali	100	La società gestisce i servizi di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di pertinenza dell'ente locale socio.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote	COMARC S.R.L.	23,438	Si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 3
	PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A.	11,91	Si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 3
	Consorzio OKEANOS	19,36	Si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 3
	PROMEDIA S.C.A.R.L. (in liquidazione)	1,83	Si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 3
	SCUOLA MEDITERRANEA DI DESIGN S.C.A.R.L.	13,16	Si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 3
	SOCIETA' MARINA DI REGGIO CALABRIA S.R.L. (estinta)	27,84	Si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 3
	FONDAZIONE B.A.A.M. (estinta)	98,03	Si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 3
	FONDAZIONE RICOVERI RIUNITI (estinta)	100	Si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 3
Liquidazione	LEONIA s.p.a. (in liquidazione)	51	Si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 3
	Multiservizi RC s.p.a. (in fallimento)	51	Si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 3
	SO.G.A.S. s.p.a. (in fallimento)	4,63	Si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 3
	FATA MORGANA s.p.a. (In fallimento)	37,184	Si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 3
	S.AT.I. s.r.l. (cancellata dal registro delle imprese)	100	Si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 3
Fusione/Incorporazione	RE.G.E.S. S.P.A. E RE.CA.S.I. S.P.A. (fuse per incorporazione nella Hermes Servizi Metropolitan s.r.l.)	100	Si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 3
	CASTORE S.P.L. s.r.l. E POLLUCE s.r.l. (fuse per incorporazione nella Castore Società per la gestione dei Servizi Pubblici e strumentali di Reggio Calabria s.r.l.)	100	Si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 3

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- ⇒ partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- ⇒ partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 28.09.2017, questo Comune ha provveduto ad attivare e proseguire le attività e le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

Di seguito si riportano, per ciascuna delle società dismesse, lo stato delle procedure di dismissione:

- 1) S.A.T.I. srl (cancellata dal registro delle imprese il 04/04/2019);
- 2) Leonia spa (in liquidazione);

- 3) Multiservizi RC spa (in fallimento);
- 4) Comarc srl (liquidazione, in fase di chiusura entro il 31/12/2022);
- 5) Fata Morgana (in fallimento);
- 6) Patto territoriale dello Stretto (il Comune ha esercitato il diritto di recesso);
- 7) Scuola mediterranea di design (il Comune ha esercitato il diritto di recesso. Nel 2020 è stata avviata la procedura di scioglimento d'ufficio senza liquidazione ai sensi dell'art. 40 del decreto legge n° 76/2020);
- 8) Società Marina di Reggio Calabria S.R.L. (estinta);
- 9) Promedia scarl (il Comune ha esercitato il diritto di recesso. Nel 2020 è stata richiesta la cancellazione ai sensi dell'art.20 co,9 del Tusp.);
- 10) Consorzio Okeanos (cancellata dal Registro delle Imprese il 26 ottobre 2020);
- 11) Fondazione BAAM (estinta);
- 12) SOGAS SPA (in Fallimento).

1) LEONIA s.p.a. in liquidazione

La Società aveva per oggetto sociale le attività di produzione e di fornitura di servizi reali ed intellettuali nel settore della tutela dell'ambiente ed ambientale in genere, compreso il servizio di raccolta, trasporto, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Era stata costituita nella forma di società mista con la partecipazione al 51% del Comune e del 49% dal socio privato selezionato a seguito di procedura di evidenza pubblica. Nel 2013, a seguito dello scioglimento disposto in conseguenza dell'informazione interdittiva antimafia pervenuta dalla Prefettura di RC a carico del Socio privato, la società è stata messa in liquidazione ed è stato nominato un apposito collegio di liquidatori.

La procedura di liquidazione, avviata dopo la predetta dichiarazione di scioglimento pronunciata dal Tribunale di Catanzaro Sez. Specializzata per le Imprese, con decreto (procedimento n. 501/2013) depositato il 15.11.2013, è tutt'ora incorso.

Il contratto di servizio è tuttavia cessato in data 15 novembre 2013 e la stessa Società, dal 15 novembre dello stesso anno, ha licenziato i lavoratori.

La società ha da tempo avviato azioni di recupero crediti nei confronti del Comune di Reggio Calabria instaurando dei contenziosi giudiziari che ancora sono pendenti presso le competenti autorità giudiziarie.

In attesa della conclusione dell'iter liquidatorio e dell'aggiornamento dell'attuale contenzioso, l'Ente continua a mantenere prudenzialmente in bilancio, le poste attive e passive conservate nei residui di bilancio dell'ente.

2) MULTISERVIZI RC s.p.a. in fallimento

La società Multiservizi RC s.p.a. aveva come oggetto sociale le attività di produzione e di fornitura di servizi reali ed intellettuali nel settore della gestione e manutenzione in genere del patrimonio di Enti pubblici locali.

Era stata costituita nella forma di società mista con la partecipazione al 51% del Comune e del 49% dal socio privato selezionato a seguito di procedura di evidenza pubblica. Nel 2012, a seguito dello scioglimento disposto in conseguenza dell'informazione interdittiva antimafia pervenuta dalla Prefettura di RC a carico del Socio privato, la società è stata messa in liquidazione ed è stato nominato un apposito organo di liquidazione. Il contratto di servizio è cessato in data 30 giugno 2013 e la stessa Società, dal 15 novembre dello stesso anno, ha licenziato i lavoratori.

Successivamente, il Tribunale di Reggio Calabria Sezione Fallimentare, in data 16.10.2015, ha dichiarato il fallimento della società, con sentenza depositata in pari data.

Risulta pendente con la società fallita un contenzioso per il recupero di crediti pretesi nei confronti del Comune di Reggio Calabria: (fasc. n. 70332/C e 70402/C). Il contenzioso della ex società partecipata Multiservizi RC s.p.a., ora portato avanti dalla curatela del fallimento, riguarda due procedimenti portanti nn. di ruolo generale 1402/2014 e 1355/2014, oggi riuniti e ancora pendenti davanti al Tribunale di Reggio Calabria.

3) FATA MORGANA s.p.a. in fallimento

La società mista Fata Morgana s.p.a. aveva per oggetto la gestione diretta di servizi municipali, con particolare riferimento alla raccolta differenziata ed ai servizi ambientali in genere compreso il servizio di raccolta, trasporto, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La predetta società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 11 del 05 luglio 2012, mentre le prestazioni di servizio a favore di questo Comune avevano avuto termine il 15 giugno 2010.

Tutti rapporti e le pendenze economiche con la anzidetta Società sono stati oggi definiti e conclusi con l'accordo transattivo sottoscritto in data 15/09/2021 con la Curatela del fallimento.

4) SOCIETÀ PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (SA.T.I.) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

La SA.T.I. s.r.l., costituita il 13 ottobre del 2010, era una società partecipata al 100% dal Comune di Reggio Calabria, che provvedeva, in particolare, in un'ottica di valorizzazione territoriale, a favorire: l'attrazione di investimenti; l'innovazione e la crescita del sistema produttivo locale.

La società aveva come oggetto la promozione dello sviluppo integrato del territorio di Reggio Calabria, attraverso la realizzazione di attività di marketing territoriale e di attrazione degli investimenti in ambito nazionale ed internazionale.

Con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 81 del 17.07.2014, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, si è proceduto allo scioglimento della predetta società, ai

sensi dell'art. 2484 n. 6 cod. civ.; successivamente, l'Assemblea straordinaria dei Soci, tenutasi il 13 ottobre 2014, dando seguito a quanto stabilito dalla predetta delibera della Commissione Straordinaria ha posto in liquidazione la società. In occasione dell'Assemblea dei Soci del 26.02.2016, è stato nominato il nuovo liquidatore della Società.

La società SATI s.r.l. in liquidazione è stata cancellata d'ufficio dal registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2490 ultimo comma c.c., a seguito di ordinanza del giudice del registro del Tribunale di Reggio Calabria - prima sezione civile - ufficio volontaria giurisdizione, con decorrenza 04/04/2019, a seguito di provvedimento adottato nell'ambito del proc. nr.778/2019 v.g.- cron. n. 660/2019 del 21/03/2019.

Risultano tuttavia ancora pendenti presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria due contenziosi avviati dalla Società prima della cancellazione per ottenere il recupero di pretesi crediti contestati dall'Ente.

5) SOGAS S.P.A. IN FALLIMENTO

La società SOGAS s.p.a. era la ex Società di Gestione dell'Aeroporto dello Stretto. Il Comune aveva in tale società una partecipazione del 4,63%. Nell'annualità 2016, nonostante tutti gli sforzi da ultimo compiuti dagli Enti Soci l'ENAC ha dichiarato la decadenza della SOGAS s.p.a. dalla concessione di gestione dell'Aeroporto dello Stretto, autorizzando la prosecuzione della conduzione dell'Aeroporto fino al subentro del nuovo gestore.

Successivamente, la stessa Società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di RC in data 24/10/2016.

Risultano ancora pendenti presso il Tribunale di Reggio Calabria due contenziosi riuniti nascenti da altrettante opposizioni del Comune a decreti ingiuntivi, riguardanti il ripiano perdite anno 2013 e la quota di partecipazione per costruzione aereostazione. Dopo il fallimento della Società, il Comune ha provveduto alla riassunzione dei giudizi riuniti, di cui si attende la relativa sentenza.

Si segnala infine che di recente è stato notificato un atto di citazione presso il Tribunale di Catania-Sez. specializzata in materia d'impresa, dalla Sicurcenter s.p.a. per responsabilità da preteso abuso del potere di etero-direzione previsto dall'art. 2497 cod. civ., unitamente a Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Messina e Camera di Commercio di Reggio Calabria.

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ E CONSORZI

Per quanto concerne le altre società e consorzi partecipati dall'Ente, si fa presente che con nessuno di essi è mai intercorso alcun rapporto di servizio, né sono stati effettuati singoli affidamenti, partecipando soltanto il Comune al capitale sociale ed avendo, peraltro, già disposto, con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 25 luglio 2012, in

applicazione dell'art. 3 c. 27 e segg. della legge 244/2007, per tutti i detti organismi, la dismissione delle relative partecipazioni.

Di seguito si riporta, per ciascuna delle società dismesse, lo stato delle procedure di dismissione:

- ⇒ **COMARC s.r.l.** – la società è stata messa in liquidazione dal 20.7.2010 e l'Ente ha esercitato il diritto di recesso con racc.r.r. nr. 130748 del 30/08/2012, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25 luglio 2012. In esecuzione di tale recesso, in data 27.05.2016 è stata incassata la somma di €. 140.640,00 riversata dal liquidatore della predetta società a titolo di “Riparto Parziale Assemblea del 14/12/2015”;
- ⇒ **PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO s.p.a.** – il Comune ha esercitato il diritto di recesso con racc.r.r. nr. 130711 del 30/08/2012, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25 luglio 2012; in data 14.04.2015, con nota prot. n. 54947, è stato reiterato l'invito a procedere sollecitamente alla liquidazione della partecipazione essendo, peraltro, trascorso oltre un anno dalla comunicazione di recesso sopra richiamata. In tale occasione è stato ribadito che al diritto di recesso esercitato consegue l'effetto previsto dall'art. 1 comma 569 della Legge 27/12/2013 n. 147, in base al quale, decorso il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della detta legge (31.12.2014), “la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto” ed “entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile”. Con successive note dirigenziali prot. 34839 del 2.3.2016 e prot. 34369 del 3.3.2016, è stata ulteriormente sollecitata la liquidazione delle quote societarie; nel 2019 è stata ulteriormente reiterata la richiesta di liquidazione delle quote societarie con le note prot.n.95882-U del 05/06/2019 e 112165-U del 02/07/2019. Con nota prot. n.10631-I del 18/06/2020 è stato richiesto all'Avvocatura Civica di avviare la procedura giudiziale per ottenere la dichiarazione di intervenuta cessazione della partecipazione societaria di questo Comune e la conseguente liquidazione del valore della propria quota azionaria (pari all'11,91% del capitale sociale) in base ai criteri stabiliti dall'art.2437-ter secondo comma del codice civile.
- ⇒ **SCUOLA MEDITERRANEA DI DESIGN s.c.a.r.l.** – il Comune ha esercitato il diritto di recesso con racc.r.r. nr. 130717 del 30/08/2012, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25 luglio 2012 anche per tale società, in data 14.04.2015, con nota prot. n. 54972, è stato reiterato l'invito a procedere sollecitamen-

te alla liquidazione della partecipazione essendo, peraltro, trascorso oltre un anno dalla comunicazione di recesso sopra richiamata. In tale occasione è stato ribadito che al diritto di recesso esercitato consegue l'effetto previsto dall'art. 1 comma 569 della Legge 27/12/2013 n. 147. Con successive note dirigenziali prot. 34839 del 2.3.2016, prot. 34377 del 3.3.2016 e prot. n. 74467 del 14/04/2021 è stata ulteriormente sollecitata la liquidazione delle quote societarie. La società è attualmente inattiva, come risulta dalla relativa visura camerale. La Camera di Commercio a seguito dell'ultima richiesta di questo Comune, ha comunicato con nota n. 8608 del 10.05.2021 che, a seguito di istruttoria, si è constatato l'omesso deposito del bilancio per cinque anni consecutivi, risalendo l'ultimo deposito effettuato al bilancio d'esercizio del 31/12/2013, in concorrenza con l'omessa presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci, ai sensi dell'art. 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2 e che, si avvierà, pertanto, a breve, il procedimento d'ufficio di scioglimento senza liquidazione della società citata, così come disciplinato dall'art. 40 del decreto legge n° 76/2020, convertito in legge n° 120/2000.

⇒ **PROMEDIA s.c.a.r.l.** - il Comune ha esercitato il diritto di recesso con racc.r.r. nr. 130722 del 30/08/2012, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25 luglio 2012; In data 14.04.2015, con note prot. nn.rr. 54947, 54968, 54972 e 54984, è stato reiterato l'invito a procedere sollecitamente alla liquidazione della partecipazione essendo, peraltro, trascorso oltre un anno dalla comunicazione di recesso sopra richiamata. Anche in tale occasione è stato ribadito che al diritto di recesso esercitato consegue l'effetto previsto dall'art. 1 comma 569 della Legge 27/12/2013 n. 147, in base al quale, decorso il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della detta legge (31.12.2014), "la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto" ed "entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile" Con successive note dirigenziali prot. 34839 del 2.3.2016 e prot. 34375 del 3.3.2016, è stata ulteriormente sollecitata la liquidazione delle quote societarie. La società è comunque in procedura di scioglimento, come risulta dalla relativa visura camerale. Con nota prot. n.802690 del 29/04/2020 è stata richiesta la Cancellazione della società dal Registro delle imprese ai sensi dell'art.20 comma 9 del D.Lgs 175/2016.

⇒ **CONSORZIO OKEANOS** - il Comune ha esercitato il diritto di recesso con racc.r.r. nr. 130709 del 30/08/2012, nr. 135207 del 11.09.2012 e nr. 178112 del 03.12.2012, in

esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25 luglio 2012 e della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 31 del 29.11.2012, che ha disposto di richiedere lo scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio Okeanos, con conseguente nomina del liquidatore. Il 26/10/2020 il Consorzio è stato cancellato dal registro delle imprese su istanza del conservatore.

- ⇒ **SOCIETÀ MARINA DI REGGIO CALABRIA s.r.l.** – il Comune ha esercitato il diritto di recesso con racc.r.r. nr. 130715 del 30/08/2012, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25 luglio 2012; con successive comunicazioni prot. nr. 29137 del 20.02.2014 e n. 54984 del 14.04.2015, è stato reiterato l'invito a procedere sollecitamente alla liquidazione della partecipazione essendo, peraltro, trascorso oltre un anno dalla comunicazione di recesso sopra richiamata. In tale occasione è stato ribadito che al diritto di recesso esercitato consegue l'effetto previsto dall'art. 1 comma 569 della Legge 27/12/2013 n. 147, in base al quale, decorso il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della detta legge (31.12.2014), *“la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto”* ed *“entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile”*. Con successive note dirigenziali prot. 34839 del 2.3.2016 e prot. 34369, 34375 e 34377 del 3.3.2016, è stata ulteriormente sollecitata la liquidazione delle quote societarie. In esito a tali note, il liquidatore della Società Marina di Reggio Calabria s.r.l., chiudendo la liquidazione della predetta società nel 2017, ha riconosciuto un importo a titolo di liquidazione della quota di patrimonio netto spettante al Comune di Reggio Calabria di euro 10.285,49. La somma è stata incassata dall'Ente nel 2018.
- ⇒ **CONSORZIO ASIREG** – A seguito della trasmissione della citata deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 25 luglio 2012, con deliberazione consortile del 29.11.2012, è stato preso atto del recesso del Comune, che pertanto da allora non detiene più alcuna partecipazione nel predetto Consorzio (che comunque oggi, con DPGR della Regione Calabria n. 115 del 29.06.2016, stato accorpato con il Consorzio ASI di Catanzaro, costituendo il CORAP).
- ⇒ **FONDAZIONE RICOVERI RIUNITI** - Il Comune ha comunicato alla competente Regione Calabria, con nota prot. n. 22402 dell'11.02.2014, che con deliberazione nr. 10 del 06.02.2014, adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale, è stato disposto il recesso del Comune di Reggio Calabria, in qualità di Socio Fondatore, dalla Fondazione “Ricoveri Riuniti”. La Fondazione è stata quindi estinta.

⇒ **FONDAZIONE B.A.A.M.** - Il Comune ha comunicato con nota prot. n. 178187 del 03.12.2012 la dismissione della quota posseduta dal Comune nella Fondazione denominata “Biennale dell’Architettura e delle Arti del Mediterraneo”, in sigla “BAAM”, disposta con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 32 del 29.11.2012, confermando la proposta di scioglimento e messa in liquidazione della detta Fondazione, con conseguente nomina del liquidatore; con decreto del Prefetto di Reggio Calabria prot. n. 8357 del 16.12.2013 è stata disposta la liquidazione della predetta Fondazione.

A seguito della conclusione della procedura di liquidazione, il Liquidatore della Fondazione, nominato con provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria del 23 maggio 2014, proc. V.G. n. 584/2014, a seguito di espressa autorizzazione del Tribunale di Reggio Calabria, giusto provvedimento nr. Cron. 1614/2020 del 05/08/2020 reso in seno al procedimento di volontaria giurisdizione R.G.N. 1113/2020, ha disposto il pagamento della somma di €. 50.000,00 a titolo di “Liquidazione quota patrimonio Fondazione B.A.A.M. Infine, si fa presente che con nota prot. n. 142596 del 30.07.2021, il dirigente del Settore Finanze ha comunicato di aver registrato un provvisorio in entrata di euro 34.330,62 per ulteriori importi residuati dalla chiusura della liquidazione della Fondazione B.A.A.M.

4. CONCLUSIONI

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie possedute, si conferma il seguente quadro sintetico operato in sede di piano di revisione straordinaria approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28.09.2017.

SOCIETÀ PER LE QUALI IL MANTENIMENTO È CONFERMATO:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
ATAM s.p.a.	diretta	Trasporto Pubblico Locale	100	Gestione servizio trasporto pubblico locale
CASTORE SPL s.r.l.	diretta	Global service	100	Servizi di interesse generale e strumentale di pertinenza dell’ente locale socio.
HERMES SERVIZI METROPOLITANI s.r.l.	diretta	Servizio accertamento e riscossione tributi locali	100	Servizi accertamento e riscossione entrate tributarie e patrimoniali

SOCIETÀ PER LE QUALI È STATA DECISA LA DISMISSIONE:

Denominazione società	Tipo partecipazione	% Quota di partecipazione	Cancellata dal Registro delle imprese e/o altre cancellazioni
S.A.T.I. srl	diretta	100	Cancellata dal registro delle imprese il 04/04/2019
Leonia spa	diretta	51	Ancora in fase di liquidazione
Multiservizi spa	diretta	51	Ancora in fase di liquidazione
Comarc srl	diretta	23,44	Liquidazione in corso di chiusura
Fata Morgana	diretta	37,184	Procedura Fallimentare in corso di chiusura
Patto Territoriale dello Stretto s.p.a.	diretta	11,91	Recesso quote (richiesto avvio azione giudiziaria per dichiarazione intervenuta cessazione partecipazione societaria e liquidazione quota sociale)
Scuola Mediterranea del design s.c.a.r.l.	diretta	13,16	Avvio scioglimento d'ufficio senza liquidazione ai sensi dell'art. 40 del decreto legge n° 76/2020.
Fondazione BAAM	diretta	99%	Liquidazione conclusa il 18/06/2019 (estinzione fondazione)
Promedia s.c.a.r.l.	diretta	1,83	In liquidazione. Richiesta nel 2020 la cancellazione ai sensi dell'art. 20, c. 9, del TUSP
Consorzio Okeanos	diretta	19,36	Cancellato dal Registro delle imprese il 26/10/2020
Sogas s.p.a.	diretta	4,63	Procedura Fallimentare ancora attiva

SOCIETÀ' PER LE QUALI SI E' DECISA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20, C.2, LETT.G, D.LGS. 175/2016 E S.M.I. - T.U.S.P.

RE.CA.S.I. S.p.A. (INCORPORATA IN RE.G.E.S. SPA ora HERMES SERVIZI METROPOLITANI SRL)	Diretta	100
POLLUCE SRL (INCORPORATA IN CASTORE - SOCIETÀ PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E STRUMENTALI DI REGGIO CALABRIA SRL)	Diretta	100

Reggio Calabria, lì 29.11.2021

La P.O. Governance societaria ed organizzazione

Dott. Lorenzo Marino

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

IL DIRIGENTE

Avv. Demetrio Barreca

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*